ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 58

delle Comunità europee

30° anno 28 febbraio 1987

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 581/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 582/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 583/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	5
	Regolamento (CEE) n. 584/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	11
	Regolamento (CEE) n. 585/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	14
	Regolamento (CEE) n. 586/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	16
	Regolamento (CEE) n. 587/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso	18
	Regolamento (CEE) n. 588/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	20
	Regolamento (CEE) n. 589/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	22
	Regolamento (CEE) n. 590/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	25
	Regolamento (CEE) n. 591/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	27

Prezzo: Lire 13 400 (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue))	Regolamento (CEE) n. 592/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	29
		Regolamento (CEE) n. 593/87 della Commissione, del 27 Febbraio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati	32
		Regolamento (CEE) n. 594/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	35
		Regolamento (CEE) n. 595/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	36
		Regolamento (CEE) n. 596/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	37
		Regolamento (CEE) n. 597/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
		Regolamento (CEE) n. 598/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	42
		Regolamento (CEE) n. 599/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa, per il mese di marzo 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi	45
	*	Regolamento (CEE) n. 600/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'esportazione per gli alimenti composti per gli animali a base di cereali	46
	*	Regolamento (CEE) n. 601/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio	47
	*	Regolamento (CEE) n. 602/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante apertura della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna viticola 1986/1987	48
	*	Regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1986/1987	53
		Regolamento (CEE) n. 604/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	58
		Regolamento (CEE) n. 605/87 della Commissione, del 27 febbrario 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	63
		Regolamento (CEE) n. 606/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	67
		Regolamento (CEE) n. 607/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	69
		Regolamento (CEE) n. 608/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	72
		Regolamento (CEE) n. 609/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	74
		Regolamento (CEE) n. 610/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	77

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 611/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia	79
	Regolamento (CEE) n. 612/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86	81
	Regolamento (CEE) n. 613/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	82
	Regolamento (CEE) n. 614/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	83
	Regolamento (CEE) n. 615/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	85
	Regolamento (CEE) n. 616/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	87
	Regolamento (CEE) n. 617/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	89
	Regolamento (CEE) n. 618/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 497/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	91
	Regolamento (CEE) n. 619/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	92
	Regolamento (CEE) n. 620/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	94
	Regolamento (CEE) n. 621/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	96
	Regolamento (CEE) n. 622/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	97
	Regolamento (CEE) n. 623/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	99
*	Regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio, del 27 febbraio 1987, che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil	101
*	Regolamento (CEE) n. 625/87 del Consiglio, del 27 febbraio 1987, che proroga	

il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni

* Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea da un lato, ed i paesi parte del Trattato generale di integrazione economica centramericana (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama dall'altro 103

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 581/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Pro	elievi
doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-		
	lato	9,23	192,31
10.01 B II	Frumento duro	43,91	264,87 (¹) (⁵)
10.02	Segala	38,30	181,02 (9)
10.03	Orzo	36,57	189,10
10.04	Avena	94,86	158,55
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco		
	ibrido destinato alla semina		181,77 (²) (³) (8)
10.07 A	Grano saraceno	36,57	129,27
10.07 B	Miglio	36,57	155,01 (4)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti-		
	nato alla semina	22,48	183,58 (4) (8)
10.07 D I	Triticale	(′)	()
10.07 D II	Altri cereali	36,57	64,79 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento		
	segalato	27,81	284,12
11.01 B	Farine di segala	68,51	268,31
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	424,53
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento		
·	tenero	27,96	304,78

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

^{(&#}x27;) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁹⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 582/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

'Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1

GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.
comune		2	3	4	5
10.01 BI	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,63
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

						(ECU/1)
Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
comune		2	3	4	5	6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di					}
	farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 583/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione:

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (5), e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (9), che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 (8), ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 (10), per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

^(°) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (°) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47. (°) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1. (°) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione (¹) ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restitutzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹) GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9. (²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

		(ECU	
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni	
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	218,30	
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)		
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva		
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	-	
11.01 E (Ī)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (')	220,82	
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (')	189,28	
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	_	
11.01 F	Farina di riso		
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	225,57	
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)		
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	241,81	
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	_	
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	283,91	
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (¹) (*)	220,82	
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (¹) (8)	189,28	
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	_	
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	218,30	
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (²)		
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata		

	·	(1		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammonta delle restituzior		
11.02 B I a) 2 bb) (11)	1.02 B I a) 2 bb) (11) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (²)			
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	_		
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	218,30		
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)			
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti • Grütze • o • Grutten •) (²)	228,38		
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)			
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)			
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²) (8)	236,60		
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materia grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,8 % in peso (detti Grütze o Grutten o (2) (8)	181,39		
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	291,06		
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria (3)	232,85		
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	_		
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	127,00		
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	129,00		
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	218,30		
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)			
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	268,68		
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	214,94		
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	_		
11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	252,37		

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni		
11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso			
11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso			
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso			
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo			
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena			
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco			
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	36,55		
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	39,43		
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	260,24		
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	259,04		
11.08 A I	Amido di granturco (5)	229,80		
11.08 A II	Amido di riso (5)	310,32		
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (5)	277,64		
11.08 A IV	Fecola di patate (6)	229,80		
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (5)	_		
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	338,20		
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (1)	299,73		
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio conte- nenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (1)	229,80		
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	314,01		
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	218,38		
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	229,80		
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	35,96		
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	35,96		
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	35,96		
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	35,96		
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	114,18		

- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
 - che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (9) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (*) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (7) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (*) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente:
 - il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).

REGOLAMENTO (CEE) N. 584/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (5), la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83 (7), ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (°);

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1 (²) GU n. L 139 del 24 5 1996

^(*) GU n. L 281 den 1. 11. 1773, pag. 1. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (*) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

^(°) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

^(*) GU n. L 246 del 30. 3. 1983, pag. 11. (*) GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (*) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (1),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione Nomenclatura a testo semplificato		Ammontare delle restituzioni				
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):					
		il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (1) è:					
	0510	- superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	7,82 (2)	8,51 (²) (³)	— (*)		
	1010	- superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	15,65 (²)				
	2010	- superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	31,30 (²)	34,04 (2) (3)			
	3010	- superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	46,95 (²)	51,06 (2) (3)	— (*)		
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	62,60 (²)	68,08 (²) (³)	— (°)		
	5010	- superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	78,25 (²)	85,10 (2) (3)	— (⁴)		
	6010	- superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	93,90 (²)	102,12 (2) (3)			
	7010	— superiore al 70 %	102,43 (²)	111,41 (2) (3)	(*)		

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85.

^(*) Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a: 0510: 5 %; 1010: 10 %; 2010: 20 %; 3010: 30 %; 4010: 40 %; 5010: 50 %; 6010: 60 %; 7010: 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 585/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (2), in particulare l'articolo 11, para-

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 200/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 516/87 (4);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5),

per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 200/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 24. 1. 1987, pag. 5. (*) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 5. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (3)	ACP o PTOM (1) (2) (3)
ex 10.06	Riso:			
	B. altro:			
	I. Risone o riso semigreggio:			
	a) Risone :	,		
,	1. a grani tondi	_	338,41	165,60
	2. a grani lunghi	-	371,61	182,20
j	b) Riso semigreggio:			
	1. a grani tondi		423,01	207,90
	2. a grani lunghi		464,51	228,65
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:			
	a) Riso semilavorato:			
	1. a grani tondi	13,05	540,93	258,54
	2. a grani lunghi	12,97	666,63	321,43
	b) Riso lavorato:			1
	1. a grani tondi	13,90	576,10	275,70
	2. a grani lunghi	13,90	714,63	344,96
	III. Rotture	82,92	221,75	107,87

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽²⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 586/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 517/87 (4);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8. GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

ŒCU/I

					(ECU/t)
Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2° term.	3º term.
doganale comune		2	3	4	5
ex 10.06	Riso :				
	B. altro:				
	I. Risone o riso semigreggio:				'
	a) Risone:				
	1. a grani tondi	0	0	0	_
	2. a grani lunghi	0	0	0	_
	b) Riso semigreggio:				
	1. a grani tondi	0	0	0	_
	2. a grani lunghi	0	0	0	_
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:				
	a) Riso semilavorato:				
	1. a grani tondi	0	0	0	
	2. a grani lunghi	0	0	0	
	b) Riso lavorato:				
	1. a grani tondi	0	0	0	_
	2. a grani lunghi	0	0	0	-
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 587/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 454/87 (*), ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 18 al 24 febbraio 1987 per la lira sterlina, danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (3) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12. (4) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25. (5) GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 9. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

ALLEGATO

Tasso di conversione agricolo specifico per il riso

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU	_	47,7950	FB
	-	2,31728	DM
	_	8,83910	Dkr
	_	169,876	Dra
	_	163,292	Pta
	_	7,77184	FF
	_	0,864997	£ Irl
	_	1 650,35	Lit
	=	2,61097	Fl
	_	0.825751	£ UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 588/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (4), l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso : l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (9); per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune, l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

 per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7),

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3') GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

^(°) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (°) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

^{(&#}x27;) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU) Importo di base per 1 % di contenuto Numero Importo in saccarosio e per 100 kg netti dei prelievi per 100 kg della tariffa Designazione delle merci doganale del prodotto in questione di sostanza secca comune 17.02 Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero 0,5093 D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina): I. Isoglucosio 60.60 0,5093 ex II. non nominati 0,5093 E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio 0,5093 21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati 60,60 IV. altri 0,5093

REGOLAMENTO (CEE) N. 589/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77 (6);

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (7), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/ 75 (8);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (9),

^(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (*) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (*) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (*) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

^(*) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9. (*) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

^(°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (²)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto- destrina):		
	I. Isoglucosio		43,59
	ex II. non nominati, escluso il sorbosio	0,4359	_
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4359	
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4359	_
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-	<u></u>	43,59
	destrina)	0,4359	_

⁽¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 292/87 (4), ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione in Portogallo applicabile allo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18. (*) GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 9.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

(in ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo ridotto		
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:			
	B. Zuccheri greggi:			
	I. destinati a essere raffinati	30,28		

REGOLAMENTO (CEE) N. 591/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (5);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione

non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (9),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

^(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6. (*) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (*) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/ CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg) Numero Importo della della tariffa Designazione delle merci restituzione doganale comune 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati: Olio d'oliva: Α T non trattato: (a) Olio d'oliva vergine: in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (1), e per le esportazioni verso i 43,00 paesi terzi Π altro: ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con (a) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, e per le esportazioni verso i paesi terzi 43.00 (b) ottenuti dal trattamento degli oli della sottovoce 15.07 A I c), anche tagliati con olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, e per le esportazioni verso i paesi terzi 7,00

(1) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 592/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 (%),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (8), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 (9) e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio (10);

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (11);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/ 66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (³) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67. (⁴) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (⁵) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (⁵) GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1. (′) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (⁵) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4. (°) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12. (¹¹) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84(2), l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità et d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio (3);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/ 86 (5), ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

- a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:
 - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
 - il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale:
- b) per gli altri Stati membri la differenza tra:
 - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la

moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/ 1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione (6);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo:

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.

GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46. GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8. GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 13.

- 2. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1º marzo 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse fissati per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
- 3. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1º marzo 1987, per tener conto, se del caso,

delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

4. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2º mese	3° mese	4º mese	5° mese (¹)	6° mese (1)
1. Restituzioni nominali (ECU):						
- Spagna	29,980	30,476	30,476	30,476	25,998	25,998
- Portogallo	35,500	35,996	35,996	35,996	30,778	30,778
— altri Stati membri	35,500	35,996	35,996	35,996	30,778	30,778
. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
- R.f. di Germania (DM)	85,65	86,83	86,85	86,93	74,49	74,77
- Paesi Bassi (Fl)	96,51	97,84	97,84	97,94	83,91	84,19
— UEBL (FB/Flux)	1 657,32	1 680,57	1 680,57	1 680,00	1 435,43	1 431,17
- Francia (FF)	242,37	245,89	245,67	245,25	208,21	208,82
- Danimarca (Dkr)	298,90	303,14	303,14	303,14	258,57	258,27
— Irlanda (£ Irl)	26,591	26,979	26,977	26,831	22,748	22,664
- Regno Unito (£)	19,404	19,715	19,715	19,715	16,443	16,332
— Italia (Lit)	53 091	53 853	53 736	53 855	45 824	45 603
— Grecia (Dra)	3 377,63	3 414,13	3 388,81	3 375,90	2 767,10	2 688,98
— Spagna (Pta)	4 995,78	5 066,31	5 035,20	5 025,38	4 233,22	4 192,58
- Portogallo (Esc)	4 119,62	4 191,94	4 191,94	4 164,68	3 511,80	3 507,28

⁽¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 593/87 DELLA COMMISSIONE del 27 Febbraio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

n. 436/87 (7);

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto complementare per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, ottenuti a partire dai foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1350/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati (3);

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/82 (5), il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il

agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.

1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante

modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto complementare è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio (8); che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto complementare, il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto complementare, i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

^(*) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (*) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4. (*) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 44. (*) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. (*) GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 2.

^(°) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (°) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 20. (°) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto complementare e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto complementare risulti pari a zero;

considerando che la validità del titolo di aiuto complementare è stata limitata alla fine del mese di aprile 1987 dal regolamento (CEE) n. 156/87, del 2 gennaio 1987, recante deroga, a titolo temporaneo, al regolamento (CEE) n. 1528/78 in ordine al periodo di validità dei titoli di aiuto complementare (¹); che pertanto non è opportuno procedere alla fissazione di importi di aiuto complementare validi oltre il mese di aprile 1987;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (2),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo,

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'aiuto complementare deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2, e dell'articolo 306, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto complementare valido per questi due stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto complementare ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 19. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º marzo 1987, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1º marzo 1987 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Forraggi disidratati: ex 12.10 B Concentrati di proteine: ex 23.06 B			Foraggi altrimenti essiccati: ex 12.10 B		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto complementare	94,352	119,515	120,822	47,176	59,758	60,411

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

						1
aprile 1987	96,231	121,436	122,701	48,116	60,718	61,351

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3343/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 301/87 (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3343/86, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 67,552 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2. GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 58. GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3822/86 della Commissione (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/87 (³);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3822/86 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

Aiuti ai semi di soia

(ECU/100 kg)

		Semi raccolti in:				
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro			
Semi trasformati in:						
— Spagna	1,690	42,319	42,319			
— Portogallo	27,079	0	42,319			
- altro Stato membro	27,079	42,319	42,319			

^(*) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (*) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 (4), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di

per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86 (8), il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 (9), e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 (11) autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regola-

mento sono conformi al parere del comitato di gestione

traffico di perfezionamento attivo;

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (²) GU n. L 25 del 28. 1 1997

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6. (6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. (7) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (8) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38. (7) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12. (10) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6. (11) GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

^(*) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3. (*) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (*) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'alle-

gato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

		(200/100 //2)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	_
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	107,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	1.53,70
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2409/86	_
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX	223,50
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	211,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 (8), e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (9); che per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, a termine dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 o (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (*) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (*) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (*) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20. (') GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento

(CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Power	
10.01 B 1	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:	
	— per l'industria dell'amido	14,622 (1)
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	14,622
10.01 B II	Frumento (grano) duro	19,466 (²)
10.02	Segala	13,214
10.03	Orzo	15,749
10.04	Avena	12,716
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina:	
	— per l'industria dell'amido	14,764 (1)
	- diverso da quello per l'industria dell'amido	14,764
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	40,181
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	44,784
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	51,846
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	64,904
10.06 B III	Rotture di riso:	
	per l'industria dell'amido	21,495 (1)
	- diverso da quello per l'industria dell'amido	21,495
10.07 C II	Sorgo	16,354
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	17,362
11.01 B	Farina di segala	23,103
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	30,172 (²)
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	17,362

⁽¹) Nel caso d'esportazione di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.

Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.

⁽²⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

REGOLAMENTO (CEE) N. 598/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 (4), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

(') GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3') GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (4') GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (5), prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alla sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alla sottovoce 17.02 D I, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

 a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione della merce.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:	Zucchero bianco:	43,59
	Zucchero greggio:	37,84
,	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$43,59 \times \frac{S(1)}{100}$
	Melassi :	
· \	Isoglucosio (²):	43,59 (³)

^{(1) «}S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.
- (²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oliosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.
- (3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 599/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa, per il mese di marzo 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/87 (²), in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1º marzo-31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissone in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di marzo 1987, a 466,52 ECU per t di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (²) GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 600/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'esportazione per gli alimenti composti per gli animali a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (4), per gli alimenti composti per gli animali a base di cereali nonché per altri prodotti indicati nell'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, i titoli di esportazione sono validi, sino alla fine del quarto mese successivo al mese in cui il titolo è stato rilasciato;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (6), la restituzione all'esportazione fissata in anticipo deve essere modificata in funzione del prezzo d'entrata del granturco in vigore alla data dell'esportazione; che tuttavia, ciò potrebbe determinare una situazione vantaggiosa per le esportazioni effettuate dopo il 30 giugno 1987 di alimenti composti a base di cereali

diversi dal granturco; che è pertanto necessario limitare la validità dei titoli per le esportazioni di alimenti composti a base di cereali alla fine del mese di giugno 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/75, il termine ultimo della validtà dei titoli di esportazione emessi sino al 30 giugno 1987 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune è fissato al 30 giugno 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli emessi dal 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1 (*) GU n. L 281 dell 1. 11. 1973, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (6) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 601/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 9,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1986/1987 l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si applica in Spagna; che è indispensabile adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/ 86 (4), in particolare in ordine alla delimitazione delle regioni di produzione;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 854/86 prevede le condizioni in base alle quali taluni produttori sono esonerati dall'obbligo della distillazione; che l'applicazione di tali disposizioni nel corso della campagna viticola 1985/1986 ha dimostrato che tali requisiti hanno dato esito all'esonero di una quota troppo rilevante della produzione; che dal punto di vista amministrativo è possibile limitare gli esoneri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo : regione 6: le parti spagnole delle zone viticole C».

- 2. All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo :
 - regione 6: 27 500 000 hl ».
- 3. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo:
 - « Le classi suddette sono fissate, tra l'altro, in base alle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84 ..
- 4. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
 - I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 337/79, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ..
- 5. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

^(*) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (*) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

^{(&}lt;sup>4</sup>) GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 602/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

recante apertura della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 9 e paragrafo 10 bis,

considerando che la situazione del mercato del vino da tavola esige che la distillazione obbligatoria sia aperta immediatamente sulla base dei dati di cui la Commissione attualmente dispone, in particolare quelli del bilancio di previsione per la campagna viticola 1986/ 1987;

considerando che la situazione della campagna 1986/1987 è caratterizzata da un grave squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 22 773 000 hl di vino da tavola;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 337/79 fissa la regola per la ripartizione del quantitativo totale da distillare tra le varie regioni di produzione determinate dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 601/87 (4), in funzione della produzione di vino da tavola ottenuta nelle regioni stesse nel corso della campagna e di una produzione di riferimento; che tale produzione di riferimento è stata fissata all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento citato; che, per la campagna 1986/1987, la produzione di vino da tavola delle regioni 1 e 2 è inferiore al quantitativo di riferimento e che, conseguentemente, in tali regioni non occorre procedere alla distillazione; che, in applicazione della regola suddetta e tenuto conto della particolare situazione delle scorte esistenti all'inizio di questa seconda campagna di applicazione del nuovo regime, è opportuno assegnare alla regione 3 il 25,9 %, alla regione 4 il 46,5 %, alla regione 5 1'1,2 % e alla regione 6 il 26,4 % del quantitativo totale da distillare;

considerando che, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 41, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre precisare che dal quantitativo che deve essere distillato obbligatoriamente in Grecia è detratto il quantitativo per il quale è prevista la distillazione preventiva;

considerando che per la prima campagna di applicazione della distillazione obbligatoria in Spagna è opportuno prevedere disposizioni che consentano di tener conto della normativa esistente in tale paese prima dell'adesione, onde evitare una modifica troppo brutale; che è opportuno prevedere, per la campagna 1986/1987, che la regione 6, quale definita dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86, sia suddivisa in tre parti delimitate per tener conto della loro situazione specifica sul piano delle strutture di produzione e della resa per ettaro;

considerando che le difficoltà incontrate al momento della preparazione e dell'attuazione della distillazione obbligatoria non hanno consentito di rispettare il termine previsto dall'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, secondo trattino in ordine alla fissazione degli obblighi individuali; che è pertanto opportuno prorogare tale termine:

considerando che, in applicazione della norma di cui all'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre fissare il prezzo d'acquisto del vino da tavola conferito alla distillazione al 45,49 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola interessati; che, in virtù dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo trattino, dell'atto di adesione, il prezzo d'acquisto in Spagna deve essere fissato al 49,10 % del prezzo d'orientamento spagnolo;

considerando che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (6); che, per evitare la produzione di acquavite di qualità mediocre e in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni nazionali in vigore;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14. (4) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È decisa, per la campagna 1986/1987, la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79.
- 2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 22 773 000 hl.
- 3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, pragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti :
- regione 1: 0 hl
 regione 2: 0 hl
 regione 3: 5 900 000 hl
 regione 4: 10 600 000 hl
 regione 5: 273 000 hl

- regione 6: 6 000 000 hl.

Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 3107/86 della Commissione (¹).

- 4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in tre parti che comprendono i seguenti territori:
- parte A: le regioni Galizia e Baleari,
- parte B: le regioni Asturie, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragona, Madrid, Navarra, Castiglia-León e le province di Cáceres, Lérida, Guadalajara,
- parte C: il territorio della regione 6 non compreso nelle parti A e B.

I quantitativi da distillare nelle parti di cui sopra della regione 6 sono i seguenti:

parte A: 0 hl
parte B: 300 000 hl
parte C: 5 700 000 hl.

Articolo 2

In deroga all'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 le percentuali della produzione di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui a tale articolo sono stabilite entro e non oltre il 20 marzo 1987.

Articolo 3

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:

- 1,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,56 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi sono, rispettivamente, 0,96 e 1,04 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.

Articolo 4

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

- a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
 - 0,93 e 0,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 1,05 e 0,52 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
- b) se il prodotto della distillazione è un'acquivite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionli in vigore:
 - 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
- c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
 - 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 5

- 1. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:
- 1,89 e 1,40 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 2,01 e 1,48 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 14. 10. 1986, pag. 22.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definzione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 6

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

- 0,80 e 0,32 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,92 e 0,40 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzettaufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

Percentuale del volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 che ogni produttore soggetto all'obbligo deve consegnare alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

Resa		%		Resa	%			
(ettolitri per ettaro)	Regione 3	Actalitai non ott		(ettolitri per ettaro)	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
non superiore a 45				97				
				98	!			
46				99		•		
47				100				
48				101				
49				102				
50						l		
51				103				
52				104				
53				105				
54				106				
55				107				
56				108				
57				109				
58				110				
59				111			1	
60			٠	112				
61				113				
62				114				
63				115				
64				116				
65				117				
				118				
66				119				
67				120	:			
68				121				
69				121				
70]	
71				123				
72			·	124				
73				125				
74				126				
75				127				
76				128				
77			٠	129				
78		,		130				
79				131				
80				132				
81				133				
82				134				
83				135			1	
84				136				
85				137			1	
86			i	138				
87				139				
0/				140		ĺ	1	
88				141				
89				142				
90								
91				143		}		
92				144				
93				145				
94				146				
95				147]	
96		!		148		!	[

208

Resa		%		Resa		%	
ettolitri per ettaro)	Regione 3	Regione 4	Regione 6	(ettolitri per ettaro)	Regione 3	Regione 4	Regione
1.40				209			
149							
150				210			
151				211			
152				212			
153				213			
154				214			
155				215			
156	*			216		,	
157							
158 ·				217			
159				218			
160				219			
161				220			
162				221			
163				222			
164				223			
165				224			
166				225	ł		
167				226			
168				227			
169				228			
170							
171				229			
172				230			
173				231			
174				232			
175				233			
176	İ			234			
				235		· ·	
177	ĺ						
178				236			
179				237			
180				238			
181				239			
182				240			
183				241			
184				242			
185							
186				243			
187		J		244			*
188		İ		245			
189				246			
190		1	•	247			
191				248			
192		ł		249			
193							
193	1			250	1		
195				Per le rese superiori, norma di cui all'artic	le percentuali	si ottengono	applicando
196	1			norma di cui all'artic	olo 1, paragra	to 2.	
197	,		*				
198	.						
199		1					
200	j						
201		İ					
202							
203	į	ij					
204							
205		1		•			
206							
	1						
207							
208	1						

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 9 e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede, all'articolo 15, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 41, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 602/87 della Commissione (6), ha deciso l'attuazione per la campagna 1986/1987 della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, affinché tale misura contribuisca efficacemente al risanamento del mercato, è necessario aprire la distillazione per l'insieme dei vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi di acquisto dei vini consegnati alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è quindi necessario definire anche i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

considerando che, mancando una definizione comunitaria del vino rosato e in un intento di chiarezza, è opportuno precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi, data la stretta relazione economica esistente fra essi;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 dello stesso regolamento durante il periodo di riferimento da stabilire;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno limitare a 4 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o piò contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1986/1987; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale va applicata tale percentuale, è quello che risulta dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEÉ) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2467/86 (8), nonché dai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (10);

considerando che in alcuni Stati membri in cui la produzione di vino è effettuata direttamente dai produttori di uve è possibile utilizzare, per determinare i quantitativi che possono essere distillati, un riferimento alla superficie coltivata; che tale metodo consente di ripartire più equamente il beneficio della misura, garantendo la stessa efficacia economica;

considerando che la distillazione di sostegno deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (12); che è inoltre opportuno ricordare, nel quadro di tale distillazione, le conseguenze di una mancanta dichiarazione o della presentazione di dichiarazioni incomplete o inesatte;

GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

^(*) GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1. (*) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1. GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 17.

^(°) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (1°) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18. (1') GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

considerando che è opportuno precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, fra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto;

considerando che è necessario prevedere alcuni termini per lo svolgimento dell'operazione sia per i produttori che i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura:

considerando che il prezzo del vino da distillare non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato in base ai criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo conto altresì dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini possano perturbare il mercato delle acquaviti di vino con denominazione d'origine; che a tal uopo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non sia possibile ottenere un prodotto avente titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol;

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo d'acquisto da versare è pari alla percentuale di cui all'articolo 3 bis dello stesso regolamento; che nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 tale percentuale è pari all'82 %; che in virtù del disposto dell'articolo 122 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in Spagna tale percentuale è pari al 74 %;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo minimo garantito ai produttori sia pagato, di norma, entro termini che consentano loro di trarne un vantaggio comparabile a quello che otterrebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è pertanto indispensabile anticipare il più possibile il versamento degli aiuti per la distillazione in questione, garantendo mediante un regime di cauzione appropriato il normale svolgimento delle operazioni;

considerando che alcuni vini consegnati alla distillazione prevista dal presente regolamento possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adattare in conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle regole previste agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, per assicurare lo stesso trattamento a tutti i produttori, se appare necessaria la decisione di ridurre i quantitativi di vino da distillare che figurano nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni, è opportuno prevedere che le operazioni di distillazione inizino soltanto dopo che tutti i contratti e le dichiarazioni sono stati presentati agli organismi d'intervento e dopo che sono noti i quantitativi totali offerti;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati sullo svolgimento delle operazioni di distillazione e conoscere, in particolare, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi di prodotti ottenuti;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presi-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Una distillazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 è aperta per la campagna 1986/1987 per tutti i vini da tavola nei limiti di 4 milioni di ettolitri.
- In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1985/1986 erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forsnicono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (2), e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).

Articolo 2

I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 31 marzo 1987.

Articolo 3

Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1986/1987.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 hl per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello Stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello Stato membro.

Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12. (2) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Articolo 4

I contratti e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono menzionare almeno:

- a) la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da tavola da distillare;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore;
- c) il luogo di magazzinaggio del vino;
- d) il nome del distillatore o della ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 5

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 17 aprile 1987 i dati relativi alle quantità di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento.
- 2. Qualora dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1 risulti che la quantità totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera 4 milioni di ettolitri, i contratti possono essere approvati soltanto per una determinata percentuale della quantità prevista.

Tale percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi l'8 maggio 1987 secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

- 3. L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura d'approvazione al più tardi il 27 maggio 1987.
- 4. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84.

Articolo 6

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima dell'8 maggio 1987 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1987.

Articolo 7

Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che figurano, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino, si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.

Articolo 8

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 15, paragrafo 5 dello stesso regolamento è pari a:
- 2,80 ECU per % e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e RII e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola;
- 4,17 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III;
- 2,60 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stetta relazione economica con questo tipo di vino da tavola;
- 5,82 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II;
- 6,65 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III.

Tali prezzi sono rispettivamente di 1,56, 2,32, 1,44, 3,24, 3,70 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.

2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato.

Articolo 9

- 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 8, come segue:
- a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
 - 2,31 e 1,05 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
 - 3,70 e 1,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
 - 2,11 e 0,93 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 5,38 e 2,76 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
 - 6,22 e 3,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
- b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili:
 - 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,

- 3,59 e 1,71 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
- c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
 - 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
 - 3,59 e 1,71 ECU % per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
 - 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
 - 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
- 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 10

- 1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che sono in stetta relazione economica con questo tipo di vino da tavola.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, si considerano in stetta relazione economica con il vino da tavola del tipo:

- A I, i vini da tavola bianchi non compresi nei tipi A I,
 A II o AIII;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e non compresi nei tipi R I o R III;
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non compresi nel tipo R III.
- 3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, para-

grafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.

Articolo 11

Il distillatore è tenuto a comprovare all'organismo d'intervento, entro un termine di quattro mesi successivo alla data di presentazione della prova di distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto, che egli ha pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 1 entro un termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Se tale prova non è fornita entro il termine fissato l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma al più tardi il 29 febbraio 1988, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'organismo d'intervento versa al produttore entro il 1º maggio 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 12

- 1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della costituzione della cauzione.
- 2. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione, anteriormente al 1º novembre 1986, della prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, eventualmente, della prova che il pagamento del prezzo d'acquisto del vino è stato effettuato entro il 1º novembre 1987.

Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1º febbraio 1988, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.

Articolo 13

1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 31 marzo 1987.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione al più tardi il 27 maggio 1987.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 luglio 1987.

- 3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1987.
- 4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso.
- 5. Per il vino trasfrmato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, fissato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e rispetto ai prezzi di cui all'articolo 8, pari rispettivamente a:
- 2,16 e 0,90 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,53 e 1,65 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,96 e 0,78 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,18 e 2,56 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo
 A II.
- 6,01 e 3,02 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 14 agosto 1987 una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistati da un organismo di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.

- 6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1987, è stato comprovato:
- che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;

— che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1º marzo 1988, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato.

Qualora si constati che l'elaboratoratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1° aprile 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 14

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 30 giugno 1987, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di consegna approvati.
- 2. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per telescritto, al più tardi il 20 di ogni mese, per il mese trascorso, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
- 4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 30 novembre 1987, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale degli importi contemplati nel presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1° settembre 1986.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 (7) e (CEE) n. 1458/86 (8);

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 577/87 della Commissione (°);

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo proposto dalla Commissione al Consiglio valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza e di ravizzone prese in considerazione per la campagna di

commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui al Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 (10) della Commissione sono fissati negli allegati.
- 2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
- 3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1º marzo 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
- 4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1º marzo 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

^(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (*) GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (*) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14. (*) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

 $ALLEGATO\ I$ Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2º mese	3° mese	4º mese	5° mese	6° mese (¹)
. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,100	0,100
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,832	37,170	37,011	. 36,853	31,477	31,319
. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:	,					i
- R.f. di Germania (DM)	88,74	89,55	89,20	88,91	76,10	76,01
— Paesi Bassi (Fl)	99,98	100,91	100,49	100,17	85,73	85,59
— UEBL (FB/Flux)	1 720,36	1 736,13	1 728,61	1 720,60	1 468,54	1 456,96
— Francia (FF)	252,72	255,02	253,57	251,95	213,67	213,02
— Danimarca (Dkr)	310,67	313,51	312,11	310,71	264,75	263,06
— Irlanda (£ Irl)	27,743	27,995	27,855	27,581	23,360	23,141
Regno Unito (£)	20,503	20,684	20,552	20,422	17,020	16,783
— Italia (Lit)	55 284	55 786	55 415	55 266	46 975	46 502
— Grecia (Dra)	3 603,82	3 61 5,23	3 564,46	3 524,98	2 888,69	2 786,03
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:						
in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	14,58	14,58
— in un altro Stato membro (Pta)	4 337,10	4 383,62	4 357,66	4 306,22	3 627,25	3 596,80
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 234,44	5 277,05	5 219,60	5 181,66	4 360,69	4 292,76

⁽¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

 $ALLEGATO \ II$ Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2º mese	3° mese	4º mese	5° mese (¹)	6° mese (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	2,600	2,600
- Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	2,500	2,500
— altri Stati membri	38,082	38,420	38,261	38,103	33,977	33,819
2. Aiuti finali:			·			
a) Semi raccolti e trasformati in:						
- R.f. di Germania (DM)	91,72	92,54	92,18	91,90	82,07	81,97
- Paesi Bassi (Fl)	103,35	104,27	103,85	103,53	92,46	92,31
— UEBL (FB/Flux)	1 778,96	1 794,73	1 787,20	1 779,19	1 585,72	1 574,14
- Francia (FF)	261,60	263,90	262,45	260,83	231,43	230,78
— Danimarca (Dkr)	321,35	324,19	322,79	321,39	286,11	284,42
— Irlanda (£ Irl)	28,722	28,973	28,834	28,560	25,317	25,098
— Regno Unito (£)	21,287	21,468	21,337	21,206	18,588	18,35
— Italia (Lit)	<i>57</i> 208	<i>57 7</i> 10	57 340	57 190	50 823	50 350
— Grecia (Dra)	3 749,67	3 761,08	3 710,31	3 670,82	3 180,38	3 077,71
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					<u> </u>	
- in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	379,07	379,07
— in un altro Stato membro (Pta)	4 519,35	4 565,87	4 539,91	4 488,47	3 991,75	3 961,30
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	379,54	379,54
— in un altro Stato membro (Esc)	5 424,21	5 466,82	5 409,37	5 371,43	4 740,22	4 672,30

⁽¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2º mese	3º mese	4º mese	5° mese
I. Aiuti nominali (ECU)				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
- Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	42,363	41,942	42,021	42,100	42,100
. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (¹):					
- Rf di Germania (DM)	102,17	101,19	101,39	101,68	101,68
— Paesi Bassi (Fl)	115,12	114,02	114,23	114,55	114,55
- UEBL (FB/Flux)	1 977,97	1 958,04	1 961,78	1 964,86	1 964,86
— Francia (FF)	289,60	286,32	286,67	286,80	286,80
— Danimarca (Dkr)	356,85	353,13	353,83	354,52	354,52
— Irlanda (£ Irl)	31,777	31,413	. 31 ,478	31,376	31,376
— Regno Unito (£)	23,263	22,916	22,981	23,046	23,046
— Italia (Lit)	63 414	62 719	62 711	62 981	62 981
— Grecia (Dra)	4 059,70	3 962,89	3 946,57	3 945,09	3 945,09
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
- in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	4 048,67	3 979,93	3 992,83	3 973,74	3 973,74
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:					•
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 634,85	6 551,05	6 527,80	6 530,71	6 530,71
- in un altro Stato membro (Esc)	6 419,55	6 338,47	6 31 5,97	6 318,80	6 318,80
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 000,83	3 932,09	3 947,16	3 928,06	3 926,76
— in Portogallo (Esc)	6 389,99	6 308,92	6 287,76	6 290,58	6 289,78

⁽¹) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2º mese	3° mese	4º mese	5° mese	6° mese
DM	2,065510	2,060310	2,054560	2,049370	2,049370	2,034470
Fl	2,328150	2,324710	2,321070	2,317200	2,317200	2,306620
FB/Flux	42,993500	43,007800	43,034000	43,050100	43,050100	43,104900
FF	6,876610	6,884760	6,895200	6,905390	6,905390	6,937440
Dkr	7,790740	7,812130	7,834260	7,854450	7,854450	7,914690
£ Irl	0,775519	0,779479	0,784085	0,787998	0,787998	0,797162
£	0,734411	0,736447	0,738421	0,740051	0,740051	0,744871
Lit	1 467,24	1 470,57	1 474,34	1 478,48	1 478,48	1 488,66
Dra	151,64800	153,77500	155,86100	158,04000	158,04000	165,59900
Esc	159,69800	161,17700	162,50700	163,88500	163,88500	167,36600
Pta	145,21900	145,82300	146,46300	147,08400	147,08400	148,83500

REGOLAMENTO (CEE) N. 605/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2913/86 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4), in particolare l'articolo 12, para-

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 (%), dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78 (8), il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata:

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 (10), ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 (12), per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (13), modificato dal regolamento (CEE) n. 73/87 (14);

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza da paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 rela-

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1. (²) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (⁴) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (⁵) GU n. L 281 dell'1. 11'. 1975, pag. 65. (⁵) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47. (⁻) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

^(*) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8. (*) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25. (*) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (*) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20. (*) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (**) GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

tivo alla tariffa doganale comune (¹), ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista

dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)Importi Numero della tariffa doganale Paesi terzi ACP o PTOM Portogallo (esclusi ACP o PTOM) 07.06 A I 39,02 191,95(1) 190,14 (1) (5) 190,14 (1) (5) 07.06 A II 42,04 194,97 (1) 11.01 C (2) 76,28 351,55 345,51 11.01 D (2) 181,20 296,16 290,12 11.01 E I (2) 6,04 340,05 334,01 11.01 E II (2) 3,02 192,29 189,27 11.01 F (2) 90,92 238,51 235,49 11.01 G (2) 28,45 192,32 189,30 11.02 A II (2) 79,39 331,46 325,42 11.02 A III (2) 76,28 351,55 345,51 11.02 A IV (2) 181,20 296,16 290,12 11.02 A V a) 1 (2) 6,04 313,05 307,01 340,05 11.02 A V a) 2 (2) 6,04 334,01 11.02 A V b) (2) 3,02 192,29 189,27 90,92 11.02 A VI (2) 238,51 235,49 11.02 A VII (2) 28,45 192,32 189,30 307,12 11.02 B I a) 1 (2) 65,45 310,14 102,28 167,42 164,40 11.02 B I a) 2 aa) 290,12 11.02 B I a) 2 bb) (2) 178,18 293,14 310,14 307,12 65,45 11.02 B I b) 1 (2) 293,14 290,12 11.02 B I b) 2 (2) 178,18 267,38 264,36 11.02 B II a) (2) 18,55 243,47 240,45 11.02 B II b) (2) 57,22 299,92 296,90 11.02 B II c) (2) 3,02 42,91 299,96 296,94 11.02 B II d) (2) 11.02 C I (2) 21,71 321,05 318,03 292,28 289,26 11.02 C II (2) 68,22 103,59 485,92 479,88 11.02 C III (2) 260,91 257,89 11.02 C IV (2) 158,72 299,92 296,90 11.02 C V (2) 3,02 42,91 299,96 296,94 11.02 C VI (2) 205,77 202,75 14,93 11.02 D I (2) 44,59 187,43 184,41 11.02 D II (2) 198,81 195,79 42,82 11.02 D III (2) 102,28 167,42 164,40 11.02 D IV (2) 3,02 192,29 189,27 11.02 D V (2) 28,45 192,32 189,30 11.02 D VI (2) 42,82 198,81 195,79 11.02 E I a) 1 (2) 102,28 167,42 164,40 11.02 E I a) 2 (2) 389,94 383,90 84,08 11.02 E I b) 1 (2) 11.02 E I b) 2 (2) 200,66 328,40 322,36 27,06 363,83 357,79 11.02 E II a) (2) 79,39 331,46 325,42 11.02 E II b) (2) 6,04 340,05 334,01 11.02 E II c) (2) 155,30 405,93 399,89 11.02 E II d) 1 (2) 334,06 11.02 E II d) 2 (2) 50,91 340,10 357,79 11.02 F I (2) 27,06 363,83 325,42 79,39 331,46 11.02 F II (2) 351,55 345,51 76,28 11.02 F III (2)

296,16

181,20

11.02 F IV (2)

290,12

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi					
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM			
1.02 F V (²)	6,04	340,05	334,01			
1.02 F VI (²)	90,92	238,51	235,49			
1.02 F VII (²)	28,45	192,32	189,30			
1.02 G I	14,80	155,12	149,08			
1.02 G II	6,04	145,21	139,17			
1.04 C I	42,04	194,97	188,32 (⁵)			
1.04 C II a)	20,55	295,15	270,97 (5)			
1.04 C II b)	20,55	319,30	295,12 (⁵)			
1.07 A I a)	31,67	364,69	353,81			
1.07 A I b)	26,41	275,24	264,36			
1.07 A II a)	80,34	352,55 (4)	341,67			
1.07 A II b)	62,78	266,17	255,29			
1.07 B	71,36	308,40 (*)	297,52			
1.08 A I	20,55	295,15	274,60			
1.08 A II	156,87	341,15	310,32			
1.08 A III	46,25	413,84	393,29			
1.08 A IV	20,55	295,15	274,60			
1.08 A V	20,55	295,15	137,30 (5)			
1.09	228,06	896,42	715,08			
7.02 B II a) (³)	96,72	454,90	358,18			
7.02 B II b) (³)	66,49	341,09	274,60			
7.02 F II a)	96,72	471,95	375,23			
7.02 F II b)	66,49	327,45	260,96			
1.07 F II	66,49	341,09	274,60			
3.02 A I a)	13,10	86,68	80,68			
3.02 A I b)	21,21	178,88	172,88			
3.02 A II a)	13,10	86,68	80,68			
3.02 A II b)	21,21	178,88	172,88			
3.03 A I	181,34	522,46	341,12			

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

[—] un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,

[—] un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽²⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

^(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

REGOLAMENTO (CEE) N. 606/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 (1), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione

del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (⁴) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (⁵) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47. (⁶) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

·				(EC			
Numero della tariffa doganale comune	Corrente 3	1° term.	2° term. 5	3° term.	4° term.	5° term. 8	
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0	
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0	
11.07 A II a)	0	0	o	0	0	0	
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0	
11.07 B	0	0	0	0	0	0	

						(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	6° term. 9	7° term. 10	8° term.	9° term. 12	10° term.	11° term. 2
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 607/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (²), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (*) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (3),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 36.

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

		(2007
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	Riso:	
	B. I. Risone o riso semigreggio:	
	b) riso semigreggio:	,
	1. a grani tondi	
•	2. a grani lunghi	
	per le esportazioni verso:	
	 l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia 	264,00
	— gli altri paesi terzi	_
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	a) riso semilavorato:	
	1. a grani tondi	
	2. a grani lunghi	
•	b) riso lavorato:	
	1. a grani tondi	
	2. a grani lunghi	
	alla rinfusa o in imballaggi per le esporta- zioni verso :	
	— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (¹)	330,00
	— la zona I	355,00
	— gli altri paesi terzi	_
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le esportazioni verso :	
	— le zone I, II b), IV a), IV b) e VI, le isole Canarie, Ceuta e Melilla	360,00
	— le zone V a) e VII c) e il Canada	365,00
	III. Rotture	_

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 (GU n. L 304 del 30. 11. 1986).

REGOLAMENTO (CEE) N. 608/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4. primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo:

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 (4), ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio (5), prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (%),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (*) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20. (*) GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30. (6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t) Numero Corrente 1° term. 2° term. 3° term. della tariffa Designazione delle merci doganale comune 3 5 ex 10.06 Riso: B. I. Risone o riso semigreggio: a) Risone: 1. a grani tondi 2. a grani lunghi b) Riso semigreggio: 1. a grani tondi-2. a grani lunghi II. Riso semilavorato o riso lavorato: a) Riso semilavorato: 1. a grani tondi 2. a grani lunghi b) Riso lavorato: 1. a grani tondi 2. a grani lunghi 0 0 0 III. Rotture

REGOLAMENTO (CEE) N. 609/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

87 (°);

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/ 77 (4), in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua

d'oltremare (5), modificato dal regolamento (CEÉ) n. 73/

composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (8), dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (9), questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione (10) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 (11), tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in centanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (12),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (*) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag.

^(°) GU n. L 61 del 26. 2. 1766, pag. 4. (°) GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23. (°) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (°) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (°) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (°) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67. (°) GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18. (°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

				(ECU/t)
Numero			Prelievi	
della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Portogallo	Portogallo Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
·	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 %:			
23.07 B I a) 1	non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	40,18	29,30
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	848,61	808,43
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e:			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	102,44	91,56
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	881,57	870,69
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e:	ı		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	193,99	183,11
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	973,12	962,24

REGOLAMENTO (CEE) N. 610/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 372/87 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 534/87 (5);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 372/87 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 35 del 6. 2. 1987, pag. 26. (*) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 10.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

								(ECU/t)
Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.	4º term.	5° term.	6° term.
doganale comune	_	3	4	5	6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	- 30,00	30,00	30,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0		_	_
10.02	Segala	0	0	0	0			
10.03	Orzo	0	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00
10.04	Avena			_	_	_	<u> </u>	_
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina) 						
	per le esportazioni verso: — la zona I, la zona II b), la zona IV b), la Repubblica democratica tedesca — gli altri paesi terzi	0	+ 20,00	+ 20,00	+ 20,00	_ _	_	_
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina					_	_	_
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	50,00	50,00	50,00
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	50,00	50,00	— 50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	50,00	50,00	50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	o	0	0	50,00	50,00	50,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 611/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2034/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento delle mele (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 50,21 ECU per 100 kg netti per il mese di febbraio 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (4),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/ 85 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele originarie della Polonia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di mele (sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune), originarie della Polonia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 27,21 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1987.

^{(&#}x27;) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (') GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (') GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 52. (') GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1. (⁶) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

REGOLAMENTO (CEE) N. 612/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3942/86 della Commissione (4), è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3942/86 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86 sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 febbraio 1987, ai livelli seguenti:

- 1. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di 5 litri o meno: 46,00 ECU/100 kg.
- 2. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di oltre 5 litri: 91,00 ECU/100 kg.
- 3. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di 5 litri o meno: 46,00 ECU/100 kg.
- 4. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di oltre 5 litri: 95,00 ECU/100 kg.
- 5. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di 5 litri o meno: 10,00 ECU/100 kg.
- 6. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di oltre 5 litri: 53,00 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

^{(&#}x27;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (') GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (') GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (') GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 613/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 1987 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 113,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 28,06 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 31,50 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Spagna;
- 99,15 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati im Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 614/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 227/87(3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 227/87, ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 25.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (1)

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia (²)	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terz
•		— Peso vivo —	
01.02 A II (a)	50,310	35,227	114,707
		Peso netto	
02.01 A II a) 1	95,589	66,932	217,943
02.01 A II a) 2	76,471	53,546	174,354
02.01 A II a) 3	114,707	80,318	261,532
02.01 A II a) 4 aa)		100,398	326,914
02.01 A II a) 4 bb)		114,840	373,944
02.06 C I a) 1		100,398	326,914
02.06 C I a) 2	_	114,840	373,944
16.02 B III b) 1 aa)	_	114,840	373,944

⁽¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

⁽a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 615/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 228/87 (3); considerando che l'applica-

zione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n.

228/87 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 29.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (1)

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
2.01 A II b) 1	193,155
2.01 A II b) 2	154,524 (a)
2.01 A II b) 3	241,444
2.01 A II b) 4 aa)	289,732
2.01 A II b) 4 bb) 11	241,444 (a)
2.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	241,444 (a)
2.01 A II b) 4 bb) 33	332,226 (a)

^{(&#}x27;) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

 ⁽a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE)
 n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

⁽b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 616/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 224/87 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 224/87 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3. GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 16.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 9 dal 2 al 8 marzo 1987	Settimana n. 10 dal 9 al 15 marzo 1987	Settimana n. 11 dal 16 al 22 marzo 1987	Settimana n. 12 dal 23 al 29 marzo 1987	Settimana n. 13 dal 30 marzo al 5 aprile 1987
01.04 B	141,747 (1)	142,899 (¹)	143,609 (¹)	143,609 (¹)	143,171 (¹)
02.01 A IV a) 1	301,590 (²)	304,040 (²)	305,550 (²)	305,550 (²)	304,620 (²)
2	211,113 (²)	212,828 (²)	213,885 (²)	213,885 (²)	213,234 (²)
3	331,749 (²)	334,444 (²)	336,105 (²)	336,105 (²)	335,082 (²)
4	392,067 (²)	395,252 (²)	397,215 (²)	397,215 (²)	396,006 (²)
5 aa)	392,067 (²)	395,252(²)	397,215 (²)	397,215 (²)	396,006 (²)
bb)	548,894 (²)	553,353 (²)	556,101 (²)	556,101 (²)	554,408 (²)
2.06 C II a) 1	392,067 (³)	395,252 (³)	397,215 (³)	397,215 (³)	396,006 (³)
2	548,894 (³)	553,353 (³)	556,101 (³)	556,101 (3)	554,408 (³)

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 617/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 225/87 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 225/87 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbrario 1987.

GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3. GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 19.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 9 dal 2 al 8 marzo 1987 (¹)	Settimana n. 10 dal 9 al 15 marzo 1987 (¹)	Settimana n. 11 dal 16 al 22 marzo 1987 (')	Settimana n. 12 dal 23 al 29 marzo 1987 (¹)	Settimana n. 13 dal 30 marzo al 5 aprile 1987 (¹)
2.01 A IV b) 1	225,693	227,530	228,663	228,663	227,965
2	157,985	159,271	160,064	160,064	159,576
3	248,262	250,283	251,529	251,529	250,762
4	293,401	295,789	297,262	297,262	296,355
5 aa)	293,401	295,789	297,262	297,262	296,355
bb)	410,761	414,105	416,167	416,167	414,896

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 618/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 497/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 497/87 della Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (4), durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 4,72 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 497/87 è sostituito dall'importo di 9,76 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

^(*) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (*) GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 24. (*) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 619/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Prelievi	
doganale comune	Designazione dene merer	Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-		
	lato	11,71	194,76
10.01 B II	Frumento duro	46,77	267,94 (1) (5)
10.02	Segala	40,78	183,61 (9)
10.03	Orzo	39,05	191,54
10.04	Avena	97,34	161,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco		
	ibrido destinato alla semina		183,88 (²) (³) (⁸)
10.07 A	Grano saraceno	39,05	131,95
10.07 B	Miglio	39,05	157,65 (*)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti-		''
	nato alla semina	24,96	186,21 (4) (8)
10.07 D I	Triticale	Ó	() () ()
10.07 D II	Altri cereali	39,05	67,20 (⁵)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	ŕ	, , ,
	segalato	31,55	287,82
11.01 B	Farine di segala	72,25	272,21
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	428,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	•	
··· · · /	tenero	31,71	308,48

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %

⁽²⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

^(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

^(′) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

^(*) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 620/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.
comune		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,63	0,63	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	. 0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
doganale comune		3	4	5	6	7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	Ó	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 621/87 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/87 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,41 42,26 (¹)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (²) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91. (*) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 45.

REGOLAMENTO (CEE) N. 622/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 489/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 557/87 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 489/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 489/87, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 25 del 28. l. 1987, pag. l. (*) GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 5. (*) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 15.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero		Import	o della restituzione
della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	I. Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	43,59	
	(b) altri	41,65	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4359
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
	a) zuccheri canditi	40,10 (¹)	
	b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4359
:	c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	37,76 (¹)	
	d) altri zuccheri greggi	(2)	

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽P) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 623/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3025/86 (4), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3631/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 458/87 (9);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3631/86 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo limite valevole per la campagna 1987/1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo limite della campagna 1987/1988 sarà

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.
- 2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1º marzo 1987 per tener conto del prezzo limite fissato per questi prodotti per la campagna 1987/1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. GU n. L 192 del 16. 10. 1986, pag. 25. GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. GU n. L 281 del 2. 10. 1986, pag. 15. GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 32. GU n. L 46 del 14. 1. 1987, pag. 15.

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1º marzo 1987

(in ECU/100 kg)

	Corrente	2º mese	3º mese	4º mese	5° mese	6º mese	7º mese
1. Piselli, fave e favette:							
a) utilizzati in Spagna	17,302	17,595	18,295	18,295	14,497 (¹)	14,497 (¹)	14,677 (¹)
b) utilizzati in Portogallo	17,013	17,311	18,040	18,040	14,242 (1)	14,242 (1)	14,422 (1)
c) utilizzati in un altro Stato membro	17,402	17,694	18,383	18,383	14,585 (1)	14,585 (¹)	14,765 (¹)
2. Lupini dolci:							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	17,789	17,940	18,873	18,873	15,915 (¹)	15,915 (¹)	15,915 (¹)
b) raccolti in un altro Stato membro e							
- utilizzati in Portogallo	19,528	19,686	20,657	20,657	17,700 (¹)	17,700 (¹)	17,700 (¹)
utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre	20046	*****			10155 (1)		
1985	20,046	20,195	21,115	21,115	18,1 <i>5</i> 7 (¹)	18,1 <i>57</i> (¹)	18,1 <i>57</i> (¹)

⁽¹⁾ Con riserva della fissazione del prezzo limite per l'aiuto per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/87 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1987

che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 (¹) ha fissato per la totalità dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana tolleranze massime provvisorie di radioattività, la cui osservanza condiziona l'importazione dei prodotti in questione ed è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che detto regolamento è stato prorogato fino al 28 febbraio 1987 con il regolamento (CEE) n. 3020/86 (²);

considerando che le tolleranze massime di radioattività fissate dal regolamento (CEE) n. 1707/86 si sono dimostrate efficaci come regime comune per tutelare la salute dei consumatori, mantenere gli scambi con i paesi terzi, garantire l'unicità del mercato e prevenire deviazioni di traffico a seguito dell'incidente di Cernobil;

considerando che le tolleranze massime di radioattività sono state fissate a titolo temporaneo e debbono essere riesaminate sulla scorta di informazioni scientifiche il più possibile complete che consentano al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione, tutte le opportune disposizioni per il futuro;

considerando che la procedura per l'elaborazione di limiti di riferimento di radioattività dei prodotti destinati all'alimentazione, scientificamente fondati, che rispettino i principi delle raccomandazioni internazionali in materia di radioprotezione e siano coerenti con le norme di base della Comunità è stata avviata dalla Commissione e, visto il suo stato d'avanzamento, dovrebbe concludersi a breve termine;

considerando che, sebbene i lavori intrapresi in tale settore debbano comunque essere accelerati, è necessario disporre ancora di un periodo di tempo per precisare al meglio i dati scientifici fondamentali;

considerando che conviene pertanto decidere una nuova proroga di durata limitata, del regolamento (CEE) n. 1707/ 86.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/86 la data del 28 febbraio 1987 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79.

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/87 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1987

che proroga il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio (¹), prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86 (²), in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 486/85 è limitata al 28 febbraio 1987;

considerando che la terza convenzione ACP-CEE e la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (³), sono entrate nel frattempo in vigore; che è opportuno dunque prorogare il regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo il regolamento (CEE) n. 486/85 è strettamente connesso alle disposizioni prese in virtù degli articoli 179, 180, 366 e 367 dell'atto di adesione del 1985 e figuranti nel regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con

gli Stati ACP (*), prorogato dal regolamento (CEE) n. 4114/86 (5); che occorre dunque prevedere che il regolamento (CEE) n. 486/85 sia applicabile al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese senza pregiudizio e nei limiti delle disposizioni prese in virtù dei suddetti articoli dell'atto di adesione del 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 486/85, la data del 28 febbraio 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese senza pregiudizio e nei limiti delle disposizioni prese in applicazione degli articoli 179, 180, 366 e 367 dell'atto di adesione del 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS

⁽¹) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (²) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93. (²) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3. (5) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 15.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea da un lato, ed i paesi parte del Trattato generale di integrazione economica centramericana (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama dall'altro (1)

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica della conclusione delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo suddetto, firmato a Lussemburgo il 12 novembre 1985 è stato ultimato il 26 febbraio 1987, detto accordo entrerà in vigore, conformemente all'articolo 11, il 1º marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1986, pag. 1.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C

ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L-2985 Luxembourg